ULTERIORI PROVVIDENZE A FAVORE DELLE POPOLAZIONI DEI COMUNI DELLE MARCHE COLPITE DAL TERREMOTO

Art. 30

Alle piccole e medie imprese industriali, nonche' alle imprese commerciali ed artigiane, alberghiere, turistiche, termominerali e dello spettacolo, che abbiano subito danni o la cui attivita' sia stata interrotta o ridotta in conseguenza degli eventi sismici verificatisi nel gennaio-febbraio e nel giugno 1972, aventi sedi, filiali, stabilimenti, depositi, cantieri, esercizi, ecc. nei comuni di Ancona e Falconara Marittima e' corrisposto un contributo a fondo perduto fino a L. 300.000. Il suddetto contributo e' concesso con decreto del prefetto di Ancona su proposta della commissione di cui al successivo art. 31. Il contributo e' corrisposto dalla prefettura di Ancona sui fondi che saranno ad essa somministrati con ordini di accreditamento commutabili in quietanza di contabilita' speciale intestata alla medesima, dell'importo massimo di L. 100 milioni, che il Ministero della industria, del commercio e dell'artigianato e' autorizzato ad emettere, anche in deroga alle disposizioni contenute nell'art. 59 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e nell'art. 285 del regolamento di contabilita' generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, per la parte relativa all'obbligo della presentazione dei rendiconti a favore dello stesso funzionario delegato. Le provvidenze di cui al presente articolo sono estese alle imprese dei settori alberghiero, turistico, termominerale e dello spettacolo ubicate nei comuni di Senigallia, Montemarciano, Camerano, Numana e Sirolo. Per la concessione dei contributi previsti dal presente articolo e' autorizzata la spesa di L. 2.400 milioni da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno finanziario 1972.

Versione in vigore dal 7 ottobre 1972, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ulteriori provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche colpite dal terremoto
Estremi	Decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552
Titolo	III — Interventi per il restauro del patrimonio archeologico, storico e artistico

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/ulteriori-provvidenze-a-favore-delle-popolazioni-dei-comuni-delle/art-30/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it